

News 08 Settembre 2020

SICUREZZA LAVORO E PREVIDENZA DIREZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

DPCM 7 settembre 2020

Per info Allegati

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Pandolfi Luca
Tel. 035 275 381
l.pandolfi@confindustriabergamo.it

dpcm_07_09_2020.pdf

Con Dpcm 7 settembre (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*) vengono in generale prorogate al 7 ottobre prossimo, le misure già previste dal DPCM 7 agosto 2020 e dalle ordinanze del Ministero della Salute 12 agosto (news 13 agosto) e 16 agosto 2020 (news 17 agosto), con alcune importanti novità.

Oltre ad alcune modifiche di interesse per la ripresa e regolare svolgimento delle attività scolastiche e Università, vengono ampliate le situazioni che consentono l'accesso di Italia da altri Paesi.

In particolare:

- 1. Con riguardo agli obblighi previsti dalla ordinanza 12 agosto all'art. 1 commi 1 e 2 per coloro che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna (obbligo del test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo del tampone e obbligo di comunicare immediatamente l'ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio) si prevede che gli stessi non si applichino nei casi previsti dall'art. 6 commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020 (esclusioni già previste per la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero). Resta fermo anche per tali casi, l'obbligo di segnalare l'insorgenza di sintomi COVID-19 con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni, ad isolamento.
- 2. All'art. 4 comma 1 DPCM 7 agosto, in merito al divieto di spostamento da e per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 DPCM 7 agosto, di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché di spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'all'elenco F dell'allegato 20, viene introdotta un'ulteriore eccezione "i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva".
- 3. All'art. 6 (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero) comma 6 (" A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ...") del DPCM 7 agosto dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: " d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute

- e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.".
- 4. Viene interamente sostituito l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto con l'allegato C del nuovo DPCM.

Inoltre, vengono interamente sostituiti:

- L'allegato 15 " Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico"
- L'allegato 16 " Linee guida per il trasporto scolastico dedicato"

Dopo l'allegato 20 viene introdotto l'allegato 21 " Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" – Rapporto ISS Covid-19 n°58/2020 Rev.

Dopo l'allegato 21 è aggiunto l'allegato 22 " Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie".

Le disposizioni del DPCM 7 settembre si applicano dall'8 settembre 2020 sino alla data de 7 ottobre prossimo.